



Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
**CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA**

Reparto Tecnico Amministrativo
Servizio Polizia Marittima e Contenzioso
Sezione Demanio/Ambiente/P.M.

16128 - Genova
P.D.C. 010/2777456

A VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Indirizzo p.e.c.:
dm.genova@pec.mit.gov.it

Indirizzo mail:
cpqgenova@mit.gov.it

OGGETTO: Stagione balneare 2021 – Delibera di Giunta Regionale n. 374/2021.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, ad ogni buon fine unito in copia.

A tal riguardo, il punto 6) della lettera "C", recante "Misure per l'allestimento e la distribuzione delle attrezzature degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", riporta testualmente:

<<nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune ed all'Autorità marittima competente per territorio. In via eccezionale, il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 della Codice della navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima>>.

Richiamando direttive ministeriali di settore, si ribadisce che il servizio di assistenza e salvataggio è uno degli obblighi derivanti dalla concessione, costituendo un elemento di gestione che vincola il concessionario all'Ente concedente (solitamente inserito quale clausola nei titoli demaniali marittimi).

Ciò posto, si invitano codesti sodalizi ad informare i propri associati che, laddove un impianto balneare dovesse in via eccezionale rimanere chiuso, al fine di garantire l'uniformità nell'espletamento del servizio in parola, si dovrà conformare, come di consueto, alle disposizioni della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare (Ord. n. 90/2014 datata 29.04.2014 della Capitaneria di porto di Genova), ferma restando la possibilità di adempiere all'obbligo in forma consorziata, qualora ne ricorrano i presupposti e, anche in questo caso, conformandosi alle prescrizioni all'uopo indicate nella medesima ordinanza di sicurezza balneare.

Da ultimo, a prescindere dall'apertura stagionale, si ritiene pacifico l'onere, per i titolari di concessioni demaniali marittime, di garantire il libero e gratuito accesso per il raggiungimento dell'arenile, nonché la necessità di delimitare la fascia di mare destinata alla balneazione con il posizionamento delle previste boe, oltre alla pulizia giornaliera espressamente richiamata alla predetta lettera "C", punto "6" della D.G.R. 374/2021,.

d'ordine
IL CAPO REPARTO
C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 e D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALBERTO BATTAGLINI

In Data/On Date:

lunedì 17 maggio 2021 12:35:58